

n. R.G. 1557/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico BONARETTI
Serena BACCOLINI
Silvia BRAT

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **1557/2021** R.G. promossa in grado d'appello

da

INTESA SANPAOLO spa C.F. 00799960158
elettivamente domiciliata in VIA CORREGGIO 43 MILANO presso lo studio dell'avv.
LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA che la rappresenta e difende come da delega
in atti giuseppetilippo.lascalas@milano.pecavvocati.it

APPELLANTE

contro

elettivamente domiciliata in VIA ALBERTOLLI n. 9 COMO presso lo studio dell'avv.
FABIANI FRANCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
franco.fabiani@como.pecavvocati.it

APPELLATA

OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 3033/2021 del Tribunale di Milano
pubblicata in data 14/4/2021



CONCLUSIONI DELLE PARTI

per l'appellante INTESA SANPAOLO SPA: “ *Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:*

NEL MERITO: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nell'atto di appello e da intendersi qui per intero trascritte, la fondatezza dell'appello ivi interposto e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 3033/2021 - pubbl. il 14/04/2021 e, in particolare, via principale, accertare il buon operato della Banca nella tenuta del c/c per cui è causa e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie dichiarando che nulla è dovuto ad Agosti Ingranaggi S.n.c. a qualsivoglia titolo e ragione;

– in subordine, accogliendo l'eccezione di prescrizione formulata, dando seguito a nuovo accertamento peritale volto alla individuazione delle rimesse solutorie, come meglio esposto in narrativa e, per l'effetto, dichiarare prescritti tutti i pagamenti anteriori al 29/10/2004;

– mantenendo la componente anatocistica degli interessi a fronte dell'avvenuto adeguamento e del consenso manifestato;

con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e C.P.A., come per legge, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%”.

per parte appellata

Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, emesso ogni altro provvedimento ritenuto più opportuno

NEL MERITO: respingere le domande tutte ex adverso formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando la impugnata la sentenza n. 3033/2021, emessa, all'esito del contenzioso RG 62403/2015, dal Tribunale di Milano, G.U. dott.ssa Viola Nobili, depositata e pubblicata in data 14 aprile 2021, notificata ad Intesa Sanpaolo S.p.A. da

in pari data, in ogni suo punto, ivi compresa la statuizione in punto spese legali non oggetto di impugnazione da parte della banca.

IN OGNI CASO: Condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite, diritti ed onorari del presente procedimento, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte e d'ufficio, qualora necessarie, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali. Salvis iuribus”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La

ha convenuto d'innanzi al Tribunale di Milano Intesa San Paolo spa per sentire accertare l'illegittimità degli addebiti nel conto corrente di corrispondenza n.



13858 del 26/7/1989 a titolo di interessi anatocistici, interessi ultra legali, commissioni e spese.

Ha concluso per la restituzione, mediante riaccredito in conto corrente, dei suddetti importi.

La banca convenuta, costituendosi in giudizio, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione della società attrice, in quanto il rapporto di conto corrente risultava essere ancora aperto, e la prescrizione del diritto, con rinvio alla pronuncia delle ss.uu. n. 24418/2010, per il periodo anteriore al 29/10/2004.

Nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle contestazioni.

E' stata disposta ed eseguita consulenza tecnica contabile.

Il Giudice di primo grado, recependo le conclusioni della relazione peritale, ha accolto parzialmente le domande della società correntista e ha accertato il saldo del conto corrente n. 138581 in € 48.656,32, a credito della società correntista. Ha condannato la banca all'immediata rettifica.

I passaggi rilevanti della decisione possono essere così riassunti:

- l'eccezione di prescrizione è stata disattesa per non avere la banca assolto all'onere della prova che le competeva in quanto *“la natura solutoria della rimessa a sostegno della prescrizione dei pagamenti dei singoli indebiti addebiti è parte dell'eccezione di prescrizione. Pertanto la banca avrebbe dovuto offrire prove a riscontro, ad esempio producendo gli estratti conto. In mancanza di elementi contabili della fattispecie prescrittiva non possono essere accertati. Pertanto tutte le poste sono state correttamente considerate ripristinatorie e quindi ripetibili”*¹;
- in punto anatocismo, la clausola di capitalizzazione degli interessi (art. 7 del conto corrente aperto in data 26/7/1989) è stata ritenuta nulla per contrarietà all'art. 1283 c.c., non risultando la pattuizione sufficiente poiché *“la capitalizzazione trimestrale prevista nei contratti di apertura di credito in quanto contratti disciplinanti solo la capitalizzazione a debito e non contemplanti la pari capitalizzazione”*²;
- ha valutato come non legittimamente pattuiti il tasso di interesse ultra-legale e le ulteriori condizioni economiche (commissioni di massimo scoperto, commissioni in genere e spese fino al 9/8/2002), ritenendo non ammissibile, altresì, il rinvio *“all'uso piazza”* o *“tasso di interesse corrente di mercato a seconda delle giacenze”*, previsto all'art. 7, comma 3, delle Condizioni Generali di contratto di conto corrente, poiché

¹ Pag. 10 della sentenza impugnata.

² Pag. 4 della sentenza impugnata.



pattuizioni contrarie *“alla determinazione per iscritto del tasso ultra legale giusto l’art. 1284 c.c.”*³.

Il Tribunale di Milano, inoltre, ha dichiarato inammissibili e rigettato:

- le contestazioni in punto di valute, poiché tardivamente formulate;
- l’eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c. proposta dalla banca convenuta, in quanto *“la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la mancata contestazione da parte del correntista delle risultanze contabili contenute negli estratti conto “rende inoppugnabili gli addebiti sotto il profilo meramente contabile ma non sotto quello della validità e dell’inefficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano le partite inserite” (per tutte Cass. n. 870/06; 18626/03; Cass. n. 10129/01; Ciò perché -in difetto di una pattuizione dei tassi e commissioni nelle forme legali- il negozio è radicalmente nullo in parte qua e quindi il rapporto obbligatorio sottostante, dal quale le singole partite derivano, è consequenzialmente inefficace ed improduttivo di effetto giuridici”*⁴.

2. Intesa San Paolo spa ha interposto appello, affidandolo a plurimi motivi che possono essere così riassunti:

- omessa pronuncia sull’eccezione di inidoneità degli estratti conto scalari prodotti a consentire una corretta verifica delle voci di addebito, indicate come illegittime dalla società correntista;
- errato rigetto dell’eccezione di prescrizione, a seguito della mancata verifica della natura delle rimesse effettuate dal correntista;
- erroneità della statuizione in punto interessi anatocistici, sussistendo, indipendentemente dai diversi orientamenti espressi dalla giurisprudenza, elementi probatori a favore dell’approvazione, da parte della società correntista, della pratica della capitalizzazione.

3. Instaurato il contraddittorio, si è costituita _____ concludendo, in via preliminare, per l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 cpc e, nel merito, per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

Precisate dalle parti le conclusioni, come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

³ Pag. 9 della sentenza impugnata.

⁴ Pag. 9 della sentenza impugnata.



MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Ragioni di logica-giuridica inducono la Corte a trattare, immediatamente, il **primo motivo** con cui l'Istituto Sanpaolo spa ha inteso dolersi del fatto che il Tribunale di Milano non aveva operato rilievi sul mancato assolvimento, da parte società correntista, dell'onere probatorio sulla medesima incombente.

La banca appellante ha contestato la possibilità di fare ricorso alla CTU, ove manchi o sia incompleta la produzione degli estratti conto analitici.

In tesi, la società appellante avrebbe lasciato le domande proposte sfornite di adeguato supporto probatorio, avendo fondato la produzione, in larghissima parte, su estratti scalari, di cui il CTU avrebbe erroneamente tenuto conto nella ricostruzione contabile del rapporto di conto corrente e nell'accertamento del saldo contabile.

La società appellata ha opposto che la documentazione contrattuale⁵, unitamente agli estratti trimestrali dal 31/12/2000 al 30/6/2015, prodotti con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ben potevano essere ritenuti sufficienti ed idonei per il ricalcolo richiesto, considerata la natura delle poste illegittimamente annotate in conto e considerato che la domanda era stata limitata ai soli periodi di cui alle contabili in atti.

La società correntista ha concluso che la documentazione aveva consentito al CTU di completare le indagini delegate e che, comunque, l'asserita carenza era stata colmata con i calcoli eseguiti dal Consulente, incaricato dal Tribunale di Milano, sulla base della documentazione disponibile e acquisita nel rispetto del contraddittorio.

La Corte considera il motivo infondato, per le ragioni che seguono.

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che nei rapporti bancari in conto corrente il correntista, che agisca per negare la validità o l'assenza di clausole e ottenere la rideterminazione del saldo, ha l'onere di produrre il contratto posto alla base del rapporto bancario unitamente agli estratti conto, così da fornire un riscontro sia degli avvenuti pagamenti, sia della mancanza di una valida causa debendi⁶.

Se è vero che la consistenza delle operazioni effettuate trova nell'estratto conto analitico lo strumento probatorio di elezione, tuttavia la giurisprudenza non ha escluso che

⁵ Documentazione trasmessa dalla banca a seguito della richiesta ex art. 119 comma 4 TUB in data 3/10/2014: Contratto di apertura del conto corrente del 26/7/1989; lettere di accettazione fidi del 9/8/2002, 1/4/2004, del 23/4/2004, del 18/4/2005, del 2/5/2006, contratto di apertura del credito del 2/5/2006, lettera di accettazioni fidi del 14/3/2007, del 29/2/2008 e del 27/3/2009, lettera di modifica consensuale condizioni economiche del 11/6/2012, contratto quadro di affidamento breve termine del 13/5/2014 e del 18/6/2014.

⁶ Cass. sez. VI civ. ord. n. 24948/2017; Cass. sez. 6-1 ord. n. 3309/2019; Cass. sez. I ord. n. 1550/2022.



l'andamento del conto corrente ben possa essere accertato attraverso altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni, quali le contabili bancarie ed estratti conto scalari, e ha riconosciuto all'A.G., per l'elaborazione dei dati e la rideterminazione del saldo, la possibilità di avvalersi di consulenti.

Nel caso oggetto di esame, la Corte ritiene che la società appellata, con la produzione dei contratti di apertura del conto corrente e successivi contratti di aperture di credito, unitamente agli estratti scalari a copertura del periodo interessato al contenzioso⁷, abbia assolto all'onere di cui all'art. 2697 c.c.

Nelle premesse della relazione peritale, il CTU ha elencato e identificato la documentazione prodotta dalla società correntista:

- contratto di apertura del conto corrente n. 138581.18 acceso in data 26/7/1989, presso Banca Intesa San Paolo spa, filiale di Buccinasco, Via Aldo Moro 2, e gli estratti scalari, relativi al periodo compreso tra il 31/12/2000 con saldo iniziale pari a € -126.977,40 e il 30/06/2015 con saldo finale pari a € -79.279,43;
- contratto di apertura di credito in conto corrente del 9/8/2002, valido fino al 31/10/2002, importo dell'affidamento € 100.000,00 e tasso debitore concordato del 7,318%;
- contratto di apertura di credito in C/C del 01/04/2004, valido fino al 30/4/2004, importo dell'affidamento € 200.000,00 e tasso debitore concordato del 6,125%;
- contratto di apertura di credito in conto corrente del 18/4/2005, valido fino al 30/06/2005, importo dell'affidamento € 40.000,00 e tasso debitore concordato del 8,509%;
- contratto di apertura di credito in conto corrente del 2/5/2006, valido fino al 12/05/2014, importo dell'affidamento € 200.000,00 e tasso debitore concordato del 8,51%;
- contratto di apertura di credito in conto corrente del 13/5/2014, valido fino alla fine, importo dell'affidamento € 90.000,00 e tasso debitore concordato del 10,921%.

Sulla base di tale documentazione, il CTU, con rigore metodologico, ha provveduto ad effettuare i ricalcoli necessari:

- attraverso il metodo cd. *“sintetico”*, ha utilizzato i saldi del conto corrente di fine trimestre *“e i numeri debitori totali del trimestre di riferimento, nonché gli importi degli*

⁷ Il CTU alla pag. 6 della relazione peritale ha riportato l'elenco degli estratti scalari esaminati, dando atto che solo per pochi trimestri la documentazione non risultava in atti (primo e terzo trimestre 2007, quarto trimestre 2010, i tre trimestri 2012 ed il terzo 2014).



interessi addebitati/accreditati, delle CMS (o commissioni in genere) e delle spese addebitati trimestralmente dalla Banca”⁸;

- ha espunto gli interessi passivi addebitati fino al 9/8/2002, nonché nei periodi successivi, privi di pattuizioni contrattuali; ha espunto dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione; ha espunto dal conteggio le commissioni di massimo scoperto, commissioni in genere e spese fino al 9/8/2022, nonché nei periodi successivi, poiché privi di pattuizioni contrattuali;

- ha calcolato gli interessi passivi applicando ai saldi debitori il tasso legale fino al 9/8/2002, poiché il contratto era stato stipulato prima del 9/7/92 (l. n. 154/92 cfr. Corte Cost. ord. 18/12/2009 n. 338); è stato applicato il tasso debitore pattuito negli altri periodi; ove sono emersi (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, gli interessi creditori sono stati calcolati al tasso ex art. 117 TUB;

- gli interessi (sia attivi che passivi) sono stati ricalcolati senza operare alcuna capitalizzazione intermedia (né trimestrale né annuale) ed il totale ottenuto è stato sommato/sottratto in un'unica soluzione al saldo finale del periodo in esame, importo già epurato di interessi, commissioni e spese, come meglio esplicitati nei paragrafi precedenti.

All'esito del contraddittorio tecnico, in risposta alle osservazioni del CTP della banca, il CTU ha chiarito che il metodo di rielaborazione adottato era funzionale alla documentazione prodotta in giudizio, che aveva consentito *“di pervenire alle medesime conclusioni di un eventuale ricalcolo analitico. Infatti, la scrivente ha utilizzato, per il calcolo delle competenze nel proprio elaborato, gli stessi numeri debitori presenti negli scalari agli atti, epurando gli stessi dalle poste indebite secondo le previsioni del quesito”⁹;*

- ha dato atto che la ricostruzione offerta dalla banca non consentiva di individuare i movimenti di dare e avere, effettuati tempo per tempo sul conto corrente, e che non era possibile accertare le rimesse solutorie, poiché le poste in addebito e in accredito, evidenziate dal CTP di Intesa San Paolo spa, nel foglio di calcolo allegato alle osservazioni, non erano ricavabili dalla documentazione versata in atti; ha concluso di non aver potuto verificare, per il periodo anteriore al 29/10/2004, se vi erano stati pagamenti solutori, mancando agli atti di causa gli estratti conto analitici.

⁸ Pag. 7 della relazione peritale.

⁹ Pag. 9/11 della relazione peritale.



5. Le ultime osservazioni del CTU, sulla natura dei documenti contabili disponibili, introducono il **secondo motivo** poiché, secondo la banca appellante, la società correntista, con la produzione degli estratti scalari, non aveva assolto al proprio *onus probandi* e aveva compromesso la possibilità di valutare adeguatamente l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata.

In tesi, solo dall'esame dagli estratti conto analitici sarebbe stato possibile ottenere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle operazioni annotate e, dunque, delle rimesse solutorie o ripristinatorie.

In diritto l'appellante ha fatto rinvio alla pronuncia n. 15895/2019 delle ss.uu. della Suprema Corte e alla definizione dell'onere di allegazione della banca, con riguardo all'eccezione di prescrizione.

La società appellata ha opposto la correttezza metodologica delle indagini del CTU e che, a fronte di un indiscusso rapporto di conto affidato sin dall'origine, tutte le rimesse annotate dovessero essere considerate ripristinatorie.

Il motivo di appello è infondato.

Sebbene la banca, come indicato dalle sezioni unite, non abbia l'onere di allegare in modo specifico le rimesse solutorie, essendo sufficiente l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volersene profittare, tuttavia in presenza di un conto affidato, come nel caso oggetto di esame, Intesa San Paolo spa era gravata dall'onere di provare l'esistenza delle rimesse solutorie¹⁰, attraverso la produzione degli estratti analitici.

Sulla base dei principi generali, l'onere probatorio va tenuto distinto da quello di allegazione spettante alla parte che eccepisca la prescrizione e la banca appellante, proprio per dare contenuto all'eccezione, era tenuta a provare ex art. 2697 c.c., l'ulteriore circostanza dell'avvenuto superamento, ad opera della società cliente, del limite dell'affidamento, così da consentire al A.G. di accertare l'esistenza di rimesse solutorie.

La contraddizione che la banca appellante ha ritenuto di rinvenire nella decisione del Tribunale di Milano, in ordine all'applicazione delle regole ex art. 2697 c.c., è inesistente.

L'onere della prova è distribuito fra le parti distinguendo i fatti costitutivi da quelli estintivi e, all'interno del processo, è collegato all'interesse della singola parte alla produzione documentale che ne deriva.

¹⁰ Corte d'Appello di Milano n. 2672/2022; Corte d'Appello di Milano n. 4998/2019.



I riassunti scalari, unitamente ai contratti posti a fondamento del rapporto bancario in esame, hanno consentito al CTU di operare una ricostruzione del rapporto funzionale alla domanda proposta dalla società correntista.

La ricostruzione di tutti i movimenti effettuati, quale presupposto per l'individuazione delle rimesse solutorie, poteva essere garantita solo con la produzione degli estratti conto analitici, che competeva alla parte che ha inteso avvalersi dell'eccezione di prescrizione.

6. Con il **terzo motivo** l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale di Milano nella parte in cui ha concluso per la dichiarazione di nullità della clausola n. 7 di capitalizzazione degli interessi del contratto di apertura del conto corrente e non ha considerato pattuizione sufficiente l'allegata capitalizzazione trimestrale prevista nei contratti di apertura di credito.

La banca appellante ha sostenuto che l'istituto presso il quale era originariamente acceso il rapporto in contestazione (CARIPO spa), a decorrere dal 1/7/2000 si era adeguato alla delibera CICR del 9/2/2000 e che il Giudice di primo grado aveva ignorato le pattuizioni contenute in alcune lettere di accettazione fidi, che legittimavano l'anatocismo.

Il motivo, così come articolato, è infondato.

Come osservato dal Tribunale di Milano, per giurisprudenza di legittimità pacifica¹¹ condivisa anche da questa Corte¹², dopo l'intervento della Corte costituzionale (n. 425/2000, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma terzo, del d.lgs. n. 342/99), le clausole anatocistiche stipulate prima della delibera del CICR del 9/2/2000 sono nulle per violazione dell'art. 1283 c.c., in quanto basate su un uso negoziale anziché su un uso normativo.

Nel caso oggetto di esame, l'art. 7 del contratto di apertura del conto corrente disciplinava esclusivamente gli interessi passivi maturati da addebitare sul conto corrente e, dunque, correttamente il Tribunale, per il periodo sino all'entrata in vigore della citata delibera CICR del 9/2/2000, ne ha dichiarato la nullità per contrasto con il divieto di anatocismo.

Quanto al periodo successivo, l'art. 7 della delibera ha stabilito che: *“1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute*

¹¹ Cass. ss. .uu. n. 21095/2004; Cass. sez. I civ. 10599/2005; Cass. sez. I civ. n. 10376/2006; Cass. sez. I civ. n. 6514/2007.

¹² Corte d'Appello di Milano n. 4090/2019.



entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”.

E' documentato¹³ che la Banca ha adottato la c.d. procedura semplificata, con comunicazione pubblicata sulla G.U. n. 141 del 19/6/2000, ma l'appellata ritiene che l'applicazione della pari periodicità abbia costituito un peggioramento delle condizioni tale da rendere necessaria la sua specifica approvazione.

La Corte condivide la tesi della società correntista.

La documentazione prodotta attesta che, nel lasso di tempo antecedente all'entrata in vigore della delibera, il saldo del conto corrente è risultato costantemente passivo e il passaggio a un regime di capitalizzazione periodica degli interessi ha rappresentato una condizione peggiorativa per la società correntista e, in quanto tale, necessitava di un'esplicita approvazione ai sensi della disposizione transitoria.

La sottoscrizione da parte della _____ in calce ad un paio di lettere di affidamento, di una generica dichiarazione che rinviava alla periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi/passivi, come evidenziato dal Giudice di primo grado, non può valere come specifica approvazione e legittimare la capitalizzazione.

Il rinvio all'art. 6 della delibera CICR del 9/2/2000, in assenza di un'esplicita indicazione della periodicità di capitalizzazione degli interessi e/o il tasso di interessi applicato, a parere della Corte, è inidoneo a soddisfare le condizioni poste dalla disposizione.

Ne consegue la conferma delle conclusioni del Tribunale di Milano sull'assenza di capitalizzazione per tutto il periodo per cui è causa.

7. Conclusivamente l'appello deve essere rigettato.

All'esito del giudizio segue la condanna della banca appellante al pagamento delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo.

La liquidazione viene operata sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento, dato dal valore della controversia, di cui al DM n. 147/2022 e come da nota spese depositata dalla difesa della società appellata.

¹³ Doc. n. 3 dell'appellante.



P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano sull'appello proposto da Intesa San Paolo spa nei confronti di _____ e avverso la sentenza n. 3033/2021 del Tribunale di Milano pubblicata in data 14/4/2021, così dispone:

- a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- b) condanna Intesa San Paolo spa al pagamento delle spese di lite in favore della società appellata, che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori nella misura di legge;
- c) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.

In Milano il 6/4/2023

Il Consigliere rel. est.
Serena Baccolini

Il Presidente
Domenico Bonaretti

